

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00531/2021 REG.RIC.
N. 00745/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 531 del 2021, proposto da Terraverde Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Annalisa D'Urbano e Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Beniamino Caravita Di Toritto, in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

contro

Comune di Citta' Sant'Angelo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Silveti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Società Terra Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini e Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1;

Sul ricorso numero di registro generale 745 del 2021, proposto da Terra Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini e Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1;

contro

Comune di Città Sant'Angelo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Silveti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Terraverde Energy S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, sezione Prima, n. 361/2020, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città Sant'Angelo, della Regione Abruzzo e di Terra Verde S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Annalisa D'Urbano, Roberto Santi, Gabriele Silveti, Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini, Luigi Guerrieri e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto, che partecipano alla discussione da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. 137/2020;

1. In via preliminare, la Sezione riunisce l'appello cautelare n. 745/2021 a quello, previamente istaurato n. 531/2021, perché proposti, rispettivamente, dalla S.r.l. Terra Verde e dalla S.r.l. Terra Verde Energy, avverso la medesima ordinanza cautelare n. 361/2020 del T.a.r. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglitiva dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente Comune di Città Sant'Angelo avverso il provvedimento regionale di proroga.

2. Vista l'istanza formulata dal difensore della S.r.l. Terra Verde, ai fini della rimessione in termini per errore scusabile e della concessione di nuovo termine per il rinnovo della notificazione dell'atto di appello nei confronti del Comune di Città Sant'Angelo, in considerazione dell'erronea indicazione, nell'ordinanza impugnata, dell'indirizzo del procuratore domiciliatario.

3. Ritenuto che la costituzione in giudizio del Comune di Città Sant'Angelo e la piena esplicazione, da parte dello stesso, delle prerogative difensive sia attraverso gli scritti, sia oralmente all'odierna udienza di discussione, rendano superflua la concessione del richiesto termine, perché il vizio della notificazione si è sanato per raggiungimento dello scopo.

4. Nel merito della richiesta volta alla riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, la Sezione ritiene allo stato favorevolmente scrutinabili le prospettazioni difensive articolate dalle società appellanti, con particolare riferimento al profilo attinente all'asserito consolidamento degli effetti della precedente proroga, rimasta pacificamente inoppugnata, rispetto a quella che costituisce l'oggetto dell'odierna

materia del contendere, fermo restando l'integro giudizio del giudice di primo grado nella naturale sede di merito.

5. Attesi la natura e lo stato di avanzamento dei lavori di completamento dell'impianto e avuto riguardo all'importanza economica dell'investimento, rimette al prudente apprezzamento del Presidente del T.a.r. la valutazione della fissazione di una quanto più possibile vicina udienza per la trattazione del merito della causa.

6. La complessità delle questioni trattate suggerisce l'equa compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'appello cautelare n. 531/2021 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Rimette al prudente apprezzamento del Presidente del T.a.r., la valutazione della fissazione di una quanto più possibile vicina udienza per la trattazione del merito della causa, per le ragioni di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO